

a recare (1). Bensi, quando il patriarcato di Grado fu trasferito nel vescovato di Castello, ossia di Venezia, diventò, quanto all'elezione del patriarca, un giuspatronato della repubblica (2): lo nominava da prima il maggior Consiglio, poscia il Senato. La conferma dell'eletto apparteneva bensì al papa, ma non v'era annesso il peso ordinario degli altri prelati dell'Italia, di portarsi, cioè, a Roma per essere esaminato. Al quale proposito noterò, che sebbene il papa Clemente VIII, in sul cadere del secolo XVI, avesse decretato che nessun vescovo d'Italia potesse ottenere l'episcopale consecrazione, senz'essere stato prima esaminato in Roma; tuttavia nell'anno 1601, allorchè fu eletto patriarca di Venezia Matteo Zane, il senato fece vigorosa resistenza, perchè non fosse introdotta nello stato veneziano cotesta nuova disciplina. Si rinnovarono le pretese di Roma, dopo la morte del patriarca Zane, quando gli fu sostituito Francesco Vendramino; ma, sebbene continuasse il Senato ad opporvisi, tuttavolta si giudicò prudenza l'acconsentirvi, per non riaprire nuove piaghe, dopo sedate le acerbissime controversie di quei tempi. Il senato adunque permise al candidato, che si recasse a Roma; prima per altro fece le sue proteste, acciocchè da questa permissione non avessero ad essere minimamente offesi i diritti della repubblica. Fu esaminato il Vendramino in Roma sommariamente e per semplice formalità; ne fu confermata l'elezione; e fu consecrato dal papa stesso. Allora il pontefice, pago di questa ossequiosa condiscendenza del senato, decretò, che in avvenire i patriarchi eletti fossero dispensati dall'obbligo di portarsi a Roma a sostenere l'esame: nè di queste prerogative fu mai spogliata la repubblica; anzi le furono riconfermate dal papa Benedetto XIV, colla bolla de' 5 di luglio 1741, in occasione della promozione del patriarca Alvise Foscari (3).

(1) Ved. il Gallicciolli, nelle sue *Mem.* ven., lib. II, cap. XI, §. 5.

(2) Vettor Sandi, IV, 908, VI, 1096.

(3) « Quem dilecti filii, Dux et dominium Venetiarum vigore privilegii apo-

» stolici, cui non est hæcenus in aliquo de-
 » rogatum, Nobis ad hoc per suas literas
 » præsentarunt etc. » Ved. il Cornaro,
 tom. XIII, docum. M. 3, pag. 340.